

## **La tutela nel processo penale (Avv. Vito Mauro Marchetti)**

*La difesa come diritto inviolabile.* La legge stabilisce le condizioni per l'accertamento dei reati e l'attuazione del diritto dello Stato di punire il reo e/o di porre in essere le misure di sicurezza nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata sottoscritta il 04.11.1950, è stata resa esecutiva in Italia con la legge 04.08.1955 n.848 e prevede la salvaguardia dei diritti dell'arrestato e dell'imputato.

ART. 111 - La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento penale. L'Art.24 della Costituzione stabilisce: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi

istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

***Informativa sul diritto di difesa – garanzie difensive (difesa di fiducia e d'ufficio).*** Soltanto nell'eventualità in cui si debba compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere l'indagato riceve informazione di garanzia in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui la persona indagata non abbia un difensore di fiducia che l'assisti, o ne sia rimasta priva, l'Autorità Giudiziaria ovvero la Polizia Giudiziaria designano un difensore d'ufficio, il cui nominativo viene individuato consultando gli appositi elenchi tenuti dai Consigli degli Ordini Forensi a garanzia dell'effettività del diritto di difesa. Il difensore d'ufficio cessa le sue funzioni se viene nominato dalla persona indagata un difensore di fiducia, salvo il diritto a ricevere la corresponsione degli onorari per l'attività difensiva svolta.

***Le scelte processuali; i riti alternativi premiali.*** Il codice di procedura penale, ricorrendo determinati presupposti, consente all'imputato di optare per un rito alternativo cd."premierale" che dà all'interessato il beneficio di uno sconto di 1/3 di pena nel caso di condanna. I riti alternativi premiali sono il giudizio abbreviato ed il patteggiamento.

***Il giudizio abbreviato; chi può richiederlo?*** Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che consiste nel giudizio allo stato degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M.. La richiesta di giudizio abbreviato può essere subordinata ad eventuali acquisizioni probatorie. L'imputato o il difensore munito di procura speciale possono richiedere il rito abbreviato nell'udienza preliminare, ovvero dopo l'esercizio dell'azione penale, in conversione di altro rito: nei casi di giudizio direttissimo, di giudizio immediato, di opposizione a decreto penale di condanna ovvero di citazione diretta a giudizio.

***Il patteggiamento; che cos'è? Quando può essere richiesto?*** Il patteggiamento è un accordo tra P.M. ed imputato in ordine alla pena da applicare per definire il procedimento penale con una pena ridotta fino 1/3 rispetto a quella che sarebbe stata inflitta in via ordinaria. Il patteggiamento può essere richiesto dall'imputato personalmente, dal difensore munito di procura speciale ovvero dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, fino all'udienza preliminare, in sede di conversione di altri riti.

***Quali sono i presupposti del patteggiamento*** Il patteggiamento presuppone che vi sia il consenso della parte non richiedente, che la pena concordata sia adeguata e non superi i 5 anni, che sia corretta la qualificazione giuridica del fatto e la comparazione delle circostanze.

***Quali sono i benefici del patteggiamento?*** Il patteggiamento consente una riduzione della pena inflitta sino ad 1/3 (cd. diminuzione del rito). Inoltre se la pena inflitta non supera i due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria) esonera l'imputato dal pagamento delle spese processuali, dall'applicazione di pene accessorie e delle misure di sicurezza (eccezion fatta per la confisca). La sentenza di patteggiamento non produce alcun effetto nei giudizi civili o amministrativi. Ove la pena applicata sia non superiore ai due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, il reato si estingue se nel termine di cinque anni (se si tratta di delitto) o due anni (se si tratta di contravvenzione) l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

***Il Gratuito patrocinio. A chi si applica il beneficio?*** La persona indagata, imputata, persona offesa del reato, condannata, danneggiata che intenda costituirsi parte civile, ed altresì il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla legge potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, beneficio valevole in ogni stato e grado del procedimento penale. Il beneficio può essere richiesto dal cittadino italiano, straniero, apolide, maggiore o minore d'età.

***Presentazione della domanda.*** La domanda può essere presentata in cancelleria, direttamente al giudice in udienza, al direttore del carcere (se l'interessato è detenuto), ovvero all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o si trova presso un luogo di cura.

***Forma e contenuto della domanda.*** La domanda deve essere presentata per iscritto e sottoscritta a pena di inammissibilità dalla persona interessata. La relativa firma deve essere autenticata dal difensore ovvero dal funzionario che la riceve. La domanda deve a pena di inammissibilità indicare che si intende richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; gli estremi del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.

L'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di reddito richieste dalla legge ed altresì determinare nel suo ammontare il proprio reddito totale. L'interessato deve poi comunicare le eventuali variazioni di reddito che intervengano successivamente alla presentazione della domanda. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero.

***Termini per la presentazione della domanda.*** La domanda può essere presentata prima del giudizio ovvero durante il medesimo. Gli effetti del beneficio decorrono dal momento della presentazione.

**Entro quali limiti di reddito può essere concesso?** La somma dei redditi dell'interessato deve essere contenuta entro il limite di euro 10.628,16 (limite aggiornato ogni due anni). Tale limite è suscettibile di un aumento pari ad euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.

**Le singole figure di reato: I delitti e le contravvenzioni.** I Libri II e III del codice penale sono rispettivamente dedicati ai delitti e alle contravvenzioni. I primi sono in genere puniti più severamente (con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa) rispetto alle seconde (arresto e ammenda), in considerazione della maggiore rilevanza, per l'ordinamento, del bene giuridico protetto. Si può osservare come peraltro in taluni casi una contravvenzione punita con l'arresto, che può estendersi sino a tre anni, sia decisamente più afflittiva rispetto a un delitto punito con la sola pena della multa.

**A] I delitti (Libro II codice penale).** Il Libro II del codice penale articolato in 14 titoli distingue a seconda del bene giuridico leso:

**a) Delitti contro la personalità dello Stato**, le cui figure di reato principali sono: Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, Spionaggio, Associazione sovversiva.

**b) Delitti contro la Pubblica Amministrazione**, che comprendono: 1) Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., tra i quali particolare rilievo assumono il peculato, la concussione, la corruzione e l'abuso d'ufficio; 2) Delitti dei privati contro la P.A., tra i quali si annoverano ad esempio la resistenza a pubblico ufficiale e l'abusivo esercizio di una professione

**c) Delitti contro l'amministrazione della giustizia**, che tutelano l'attività giudiziaria, l'autorità delle decisioni giudiziarie e sanzionano penalmente l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Vi rientrano a titolo di esempio: la simulazione di reato, la calunnia, la falsa testimonianza, il favoreggiamento personale e reale, l'evasione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone.

**d) Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti**, che tutelano le confessioni religiose e la persona dopo la morte. Si possono ricordare: offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone o danneggiamento di cose, vilipendio di tomba o di cadavere, occultamento di cadavere.

**e) Delitti contro l'ordine pubblico**, che sono diretti a proteggere i cittadini da fatti che possano ledere o mettere in pericolo la tranquilla coesistenza della collettività. Tra essi particolare importanza ha il reato di associazione per delinquere, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'istigazione a delinquere.

**f) Delitti contro l'incolumità pubblica**, che proteggono il bene giuridico della pubblica incolumità ovvero l'integrità di un numero indeterminato di persone. Tra essi possono ricordarsi a titolo di esempio: la strage e il delitto di incendio.

**g) Delitti contro la fede pubblica**, che tutelano la fede pubblica laddove sia lesa o messa in pericolo da una falsità giuridicamente rilevante e non grossolana. Rientrano nel novero dei delitti contro la fede pubblica: la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, le varie figure di falsità in atti.

**h) Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio**, che tutelano la fiducia che viene normalmente riposta nella regolarità della produzione e degli scambi commerciali. Ad esempio: il rialzo e ribasso fraudolento di prezzo sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (cosiddetto aggio) e la frode nell'esercizio del commercio.

**i) Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume**, ad esempio gli atti osceni.

**l) Delitti contro il sentimento per gli animali**, che mirano a garantire una adeguata protezione agli animali, considerati anch'essi esseri viventi. Si possono ricordare: uccisione di animali, maltrattamento di animali, divieto di combattimento tra animali.

**m) Delitti contro la famiglia**, che tutelano il matrimonio, la morale familiare, lo stato di famiglia e l'assistenza familiare. Le principali figure sono: la bigamia, l'incesto, la violazione degli obblighi di assistenza familiare e i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

**n) Delitti contro la persona**, che sono diretti a proteggere i beni fondamentali dell'individuo, quali, nell'ordine: la vita, l'integrità fisica, l'onore e la libertà. Tra essi rientrano: l'omicidio, il delitto di lesioni, la rissa, l'omissione di soccorso, l'ingiuria e diffamazione, il sequestro di persona. Il decreto legge n.11 del 23.02.2009 ha inserito tra i reati contro la persona gli atti persecutori, il cosiddetto "stalking", nuova figura criminosa diretta a reprimere penalmente le condotte reiterate di minaccia o molestia che siano idonee a creare serie turbative per la propria serenità o per quella di persone vicine per legami di parentela o affettivi, ovvero tali da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

**o) Delitti contro il patrimonio**, che sono previsti al fine di tutelare gli interessi patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche. Particolare rilevanza assumono: il furto, la rapina, l'estorsione, il danneggiamento, la truffa, il riciclaggio e l'appropriazione indebita.

**Delitti e sanzioni penali.** La sanzione penale più grave prevista per i delitti è l'ergastolo che può essere inflitto per reati come l'omicidio aggravato dalle circostanze previste dall'art.576 c.p., il reato di armi portate contro lo Stato italiano e, in talune ipotesi, per i delitti di favoreggiamento bellico e distruzione o sabotaggio di opere militari.

La reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

**B] Le contravvenzioni:** Trovano collocazione nel Libro III del codice penale e sono articolate in tre capi: contravvenzioni di polizia, contravvenzioni concernenti l'attività sociale della P.A. e contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza). A titolo di esempio si possono ricordare: l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, la molestia o il disturbo alle persone.

**Contravvenzioni e sanzioni penali.** Le contravvenzioni sono punite con le pene dell'arresto e dell'ammenda.

L'arresto si estende da cinque giorni a tre anni ed è scontato in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20, né superiore a euro 10.000.

**Le misure alternative alla detenzione.** In presenza dei presupposti di legge, nella fase esecutiva della pena principale il Tribunale di Sorveglianza può concedere su istanza della persona condannata una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge che consentono, in un'ottica di rieducazione, di favorire l'opera di risocializzazione del condannato. Tali misure sostitutive della detenzione sono: l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà e la detenzione domiciliare.

**L'affidamento in prova ai servizi sociali:** Permette al condannato ad una pena detentiva non superiore a tre anni ovvero che abbia un residuo di pena da scontare non superiore a tre anni di essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello da scontare.

**Quali sono i presupposti dell'affidamento in prova ai servizi sociali?**

a) Pena o residuo di pena non superiore a 3 anni.

b) Relazione di sintesi che, a seguito di osservazione collegiale per almeno un mese in istituto stabilisca che l'affidamento in prova è misura idonea alla rieducazione del reo e a prevenire il pericolo che possa commettere altri reati (se l'interessato è detenuto).

c) Aver tenuto dopo il reato un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui sopra anche senza osservazione in istituto (se l'interessato non è detenuto).

**La semilibertà:** La semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato del beneficio di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

***Quali sono i presupposti della semilibertà?***

a) arresto o reclusione non superiori a 6 mesi (se il condannato non è affidato ai servizi sociali).

b) Espiazione di almeno metà della pena (20 anni se condannato all'ergastolo).

c) Progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono condizioni per un graduale reinserimento del soggetto in società.

**La detenzione domiciliare:** La detenzione domiciliare consente di espiaire la pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza.

***Quali sono i presupposti della detenzione domiciliare?***

1) Settanta anni di età compiuti, purché il condannato non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'art.99 c.p.

2) Pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena qualora concorrano uno o più dei seguenti requisiti soggettivi:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

- e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
- 3) Al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni (5).
- 4) Espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 dell'art.47 ter della Legge 354/1975 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che la detenzione domiciliare sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, eccezion fatta per i condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della Legge 354/1975 e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.
- 5) Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale. In tale eventualità il Tribunale di Sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1 dell'art.47 ter Legge 354/1975, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.

(Avv. Vito Mauro Marchetti)